SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 ottobre 2005

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 173

Ministero della salute

DECRETO 12 ottobre 2005.

Elenco annuale, aggiornato al 30 settembre 2005, delle imprese autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

05A10076

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º marzo 2005 e scadenza 1º marzo 2012, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.203 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 22 giugno, 25 luglio, 25 agosto e 22 settembre 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º marzo 2005 e scadenza 1º marzo 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º marzo 2005 e scadenza 1º marzo 2012, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 maggio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 maggio 2005.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 maggio 2005, entro le ore 11 del giorno 28 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 maggio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati stessi per un

importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 maggio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° novembre 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 maggio 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2005

Il direttore: CANNATA

05A10291

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 ottobre 2005.

Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005, come modificata dall'ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 240, del 14 ottobre 2005;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 366, concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ormonali e tireostatiche;

Vista la decisione della commissione 2000/666/CE del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di «volatili diversi dal pollame», come modificata;

Vista la decisione della commissione approvata nel corso della riunione del 13-14 ottobre 2005 con il documento n. 10509 revisione 5, relativa a misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale sottotipo H5N1 ad alta patogenicità

(HPAI) dai volatili selvatici ai volatili domestici e che stabilisce un sistema di allerta rapido nelle aree a rischi elevato;

Considerato che anche i «volatili diversi dal pollame», comunemente definiti uccelli ornamentali e da voliera, sono sensibili al virus dell'influenza aviaria;

Ritenuto necessario disporre, ad integrazione delle misure stabilite con la predetta ordinanza 26 agosto 2005, come modificata, e tenuto conto della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alle migrazioni dei volatili, l'obbligo di registrare le movimentazioni in entrata e in uscita di volatili destinati a finalità commerciali, compresi quelli ornamentali e da voliera, per consentire, se necessario, interventi immediati, specifici e capillari sull'intero territorio nazionale.

Ordina:

Articolo unico

1. Il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonché delle strutture adibite o utilizzate per il commercio di volatili, compresi gli uccelli ornamentali e da voliera tenuti all'aperto, è tenuto a registrare, su supporto informatico, almeno le seguenti informazioni relative alle movimentazioni in entrata e in uscita dei volatili:

a) i dati anagrafici dello speditore o del destinatario;

b) le specie di volatili e, per ciascuna, il numero dei capi;

c) l'ubicazione del luogo o della struttura da cui provengono o a cui sono destinati gli animali;

d) la data in cui è stata effettuata ciascuna movimentazione.

2. Sono tenuti all'obbligo di cui al comma 1, anche i titolari o i responsabili:

a) degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti ai sensi della decisione della commissione 2000/666/CE, come modificata, nonché i titolari o i responsabili delle strutture conformi alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91, come modificato, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli;

b) dei giardini zoologici, parchi di divertimento, parchi naturali e delle aree assimilabili, con esclusione delle imprese circensi i cui titolari o i responsabili devono comunicare ai servizi veterinari competenti sul territorio dove intendono svolgere l'attività, la presenza o meno di volatili, il numero e le specie; la comunicazione deve essere contestuale all'insediamento.

3. I soggetti di cui ai comma 1 e 2, devono trasmettere le informazioni di cui al richiamato comma 1, al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, con cadenza mensile. I servizi veterinari delle aziende sanitarie curano l'invio dei dati pervenuti al Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. La trasmissione di cui sopra ottempera anche agli obblighi di registrazione a carico degli allevamenti di tipo rurale previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

Ai fini della presente ordinanza, i servizi veterinari delle aziende sanitarie incrementano le attività di vigilanza sui luoghi e le strutture in cui sono presenti i volatili, comprese le imprese circensi, registrandone frequenze ed esiti.

5. È vietato sull'intero territorio nazionale l'utilizzo, come richiami vivi, di volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi.

6. Le Regioni e le Province autonome effettuano specifiche attività di audit presso le strutture in cui sono presenti i volatili e provvedono a trasmettere al Ministero della salute periodiche relazioni circa gli esiti e gli eventuali provvedimenti adottati nel caso di riscontro di inadempienze.

7. Il termine di dodici mesi per l'attuazione delle disposizioni all'allegato A dell'ordinanza ministeriale 10 ottobre 2005, citata in preambolo, è ridotto a sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

8. All'art. 8 dell'ordinanza 26 agosto 2005, le parole «ventuno giorni.» sono sostituite dalle seguenti «ventuno giorni, limitatamente alle attività di vendita e di preparazione di carni avicole, delle preparazioni e dei prodotti a base di carne contenenti carni avicole».

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità sino al 31 dicembre 2007.

Roma, 19 ottobre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Minsiteri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 foglio n. 305

05A10295

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2005.

Quote da versare al comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2005. (Deliberazione n. 19/2005).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Considerato che occorre stabilire la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli, al fine di sopperire alle spese da sostenere durante l'anno 2006 per il funzionamento dei Comitati centrale e provinciali per l'Albo degli autotrasportatori, nonché per la tenuta degli albi provinciali;

Considerate le necessità occorrenti per garantire un corretto e produttivo funzionamento delle strutture dei Comitati centrale e provinciali, nonché per l'integrale adempimento da parte di questi di tutte le competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n. 298/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e dalla legge n. 454/1997;

Tenuto conto delle proposte formulate e discusse nella predetta seduta del Comitato centrale del 27 ottobre 2005 e riportate nel relativo verbale;

Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di circa 583.352;

Delibera:

Art. 1.

Le imprese iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2005, debbono corrispondere entro la stessa data sul conto corrente n. 34171009, intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la quota relativa all'anno 2006 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

Al fine di agevolare il versamento della quota sarà recapitato, a cura del Comitato centrale, presso la sede di ciascuna impresa iscritta, il bollettino di versamento già stampato e compilato.

In caso di mancato recapito del bollettino entro la data del 15 dicembre 2005, l'impresa è comunque tenuta ad effettuare il versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2005, sulla base di quanto indicato all'art. 2, utilizzando un normale bollettino di versamento sul quale dovrà essere indicato il conto corrente postale n. 34171009 intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi ed a retro il proprio numero di iscrizione all'Albo ed il riferimento alla quota di iscrizione per l'anno 2006.

Qualora non venga effettuato il versamento entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

La quota da versare per l'anno 2006 è stabilita nelle seguenti misure:

1) Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo . . . . € 20,66

2) Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

a) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5 . . . . € 5,16

b) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10 . . . . € 10,33

c) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50 . . . . € 25,82

d) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100 . . . . € 103,29

e) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200 . . . . € 258,23

f) Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200 . . . . € 516,46

3) Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

a) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi . . . . € 5,16

b) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi . . . . € 7,75

c) Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi . . . . € 10,33

Art. 3.

La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2006, deve essere fornita, nelle regioni a statuto ordinario, alle competenti amministrazioni provinciali, ovvero, nelle regioni a statuto speciale, ai competenti comitati provinciali per l'Albo entro il 30 gennaio 2006.

Roma, 27 ottobre 2005

Il presidente: De Lipsis

05A10296

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DECRETO 25 ottobre 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Brindisi.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota protocollo n. 30406 del 30 settembre 2005 della direzione regionale per Puglia e la Basilicata relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Brindisi;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Brindisi

A far data dal 3 novembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Brindisi, dipendente dalla direzione regionale per la Puglia e la Basilicata.

Viene altresì istituita e attivata la sezione operativa territoriale Aeroporto Casale.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:
la circoscrizione doganale di Brindisi;
la sezione doganale marittima;
la sezione doganale traghetto;
la sezione doganale Sant'Apollinare;
la sezione doganale Costa Morena;
la sezione doganale aeroporto.

L'ufficio delle dogane di Brindisi che comprende la sezione operativa di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Brindisi.

L'ufficio delle dogane di Brindisi assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Brindisi e delle soppresse sezioni doganale marittima, traghetto, Sant'Apollinare e di Costa Morena e, relativamente alla provincia di Brindisi, del soppresso ufficio tecnico di finanza di Lecce.

La sezione operativa territoriale Aeroporto Casale assume le competenze della soppressa sezione doganale aeroporto.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Brindisi vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Brindisi e, relativamente alla provincia di Brindisi, del direttore del soppresso ufficio tecnico di finanza di Lecce.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Brindisi è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Brindisi assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 25 ottobre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A10230

DECRETO 25 ottobre 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Lecce.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota protocollo n. 33512 del 20 ottobre 2005 della direzione regionale per Puglia e la Basilicata relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Lecce;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Lecce

A far data dal 3 novembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Lecce, dipendente dalla direzione regionale per la Puglia e la Basilicata.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali di:

Gallipoli;

Otranto.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

l'ufficio tecnico di finanza di Lecce;

la dogana di Lecce;

la dogana di Gallipoli;

la dogana di Otranto.

L'ufficio delle dogane di Lecce che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Lecce e, relativamente alle accise, sulla provincia di Taranto.

L'ufficio delle dogane di Lecce assume le competenze del soppresso ufficio tecnico di finanza di Lecce, della soppressa dogana di Lecce e, relativamente alla provincia di Lecce, della soppressa circoscrizione doganale di Brindisi.

Le sezioni operative territoriali di Gallipoli e di Otranto, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, assumono le competenze territoriali rispettivamente delle soppresse dogane di Gallipoli e di Otranto.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Lecce vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori del soppresso ufficio tecnico di finanza di Lecce e della soppressa dogana di Lecce e, relativamente alla provincia di Lecce, del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Brindisi.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Lecce è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Lecce assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 25 ottobre 2005

Il direttore: GUAIANA

05A10231

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 28 settembre 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Viste le motivate proposte del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», formulate nelle adunanze del 12 e del 13 luglio 2005, intese a ottenere l'ampliamento delle piante organiche dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia e dei posti di ricercatore universitario, entrambe di n. 1 unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell'adunanza del 12 settembre 2005;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 28 settembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «*A*», di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, vengono apportate le seguenti modifiche:

il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di una unità e diventa:

«facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" n. 73»;

il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di n. 1 unità e diventa:

«facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" n. 494».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 settembre 2005

Il rettore: ORNAGHI

05A10234

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 4 ottobre 2005, n. **43.**

Modalità operative per la concessione degli aiuti ai mosti d'uva concentrati e ai mosti d'uva concentrati rettificati utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini per la campagna 2005/2006. Reg. (CE) della Commissione n. 1623 del 25 luglio 2000.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Ispettorato centrale repressione frodi
Al Comando Carabinieri politiche agricole
Al Comando Carabinieri per la sanità
Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni
Agli assessorati dell'agricoltura delle province di: Trento, Bolzano
All'Istituto regionale della vite e del vino
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane - Comando Generale Guardia di Finanza - Ufficio operativo
Alla Confcooperative Fedagri
Alla ANCA/LEGACOOP
Alla AGCI
Alla Unione Italiana Vini
Alla Federvini
Alla Coldiretti S.r.l.
Alla Confagricoltura S.r.l.
Al CIA S.r.l.
Al Copagri S.r.l.
A tutti gli operatori interessati

Riferimenti normativi.

NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento CE 1493/99 del 17 maggio 1999.

Relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento CE 1622/00 del 24 luglio 2000.

Fissa talune modalità d'applicazione del reg. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

Regolamento CE 1623/00 del 25 luglio 2000.

Reca le modalità del reg. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.

Regolamento CE n. 884/01 del 24 aprile 2001.

Stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto ministeriale del 30 luglio 2003.

Modalità di applicazione del regolamento 1622/00 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

La pratica dell'aumento della gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti a monte dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), di cui al capo III art. 34 del regolamento (CE) n 1493/99 del Consiglio, è disciplinata dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003 e dalla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1º agosto 2003.

I produttori che intendano beneficiare degli aiuti comunitari previsti dall'art. 34 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 per i mosti di uve concentrati (MC) e i mosti di uve concentrati rettificati (MCR) utilizzati, dovranno osservare le condizioni e modalità stabilite dal suddetto regolamento 1493/99 e dal regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 per aumentare il titolo alcolometrico dei prodotti vinicoli per i quali, ai sensi dei citati regolamenti è stato autorizzato detto aumento.

Per quanto riguarda l'intervento per l'utilizzazione in vinificazione dei mosti d'uva concentrati e dei mosti d'uva concentrati rettificati, gli importi degli aiuti sono stati riconfermati nella misura prevista nella campagna precedente, come segue:

Zona viticola	Prodotto	Euro %VOL/HL
C2	M.C.	1,446
C2	M.C.R.	1,955
C3	M.C.	1,699
C3	M.C.R.	2,206

A. Condizioni per la pratica dell'arricchimento.

Le operazioni di arricchimento sono permesse soltanto quando il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti a monte del vino è, per il vino da tavola, di almeno 8% vol. nella zona viticola C1b, 8,5% vol. nella zona viticola CII e 9% vol. nella zona viticola CIIIb; per il V.Q.P.R.D., di almeno 9% vol. nella zona viticola C1b, 9,5% vol. nella zona viticola CII e 10% vol. nella zona viticola CIIIb.

L'aggiunta di mosto di uve concentrato (MC) e di mosto di uve concentrato rettificato (MCR) non può avere l'effetto di aumentare:

di oltre il 2% vol. il titolo alcolometrico;

di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento.

Inoltre, per i vini da tavola, il titolo alcolometrico volumico dei prodotti a monte del vino oggetto delle operazioni di arricchimento non deve risultare superiore al 12,5% vol. per la zona viticola CIb, 13% vol. per la zona viticola CIIb e 13,5% vol. per la zona viticola CIIIb.

L'arricchimento con il mosto d'uva concentrato o concentrato rettificato può essere eseguito, fino al 31 dicembre 2005, solamente sulle uve fresche, sul mosto di uva, sul mosto di uva parzialmente fermentato e sul vino nuovo ancora in fermentazione nella stessa zona viticola in cui le uve fresche sono state raccolte.

Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto concentrato e/o rettificato riferito al grado rifrattometrico si dovrà utilizzare la tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000.

I prodotti provenienti da altri Paesi comunitari possono beneficiare dell'aiuto comunitario a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorità di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da uve da vino od a duplice attitudine (lett. D, 4º periodo).

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole 26 luglio 2000, la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui al regolamento CE n. 1493/1999.

Il conferente le uve è tenuto a presentare la dichiarazione delle superfici vitate e la dichiarazione vitivinicola e il richiedente l'aiuto ad assicurarsi che le suddette dichiarazioni siano state presentate.

Pertanto, in caso di acquisto di uve o mosti, l'eventuale mancata presentazione, da parte del conferente le uve, della dichiarazione delle superfici vitate e delle dichiarazioni vitivinicole comporterà, a sfavore dell'acquirente richiedente l'aiuto, la riduzione od esclusione dell'aiuto all'arricchimento, come previsto dal regolamento CE n. 1282/01, dal decreto ministeriale 1º agosto 1995 e dal decreto ministeriale 26 luglio 2000, anche in assenza di ulteriori anomalie nel modello F1.

Infatti, in coerenza con gli orientamenti comunitari un ... «operatore potrà vedersi applicata una riduzione degli aiuti comunitari in base al fatto che una terza persona non abbia assolto ai propri obblighi, rientra nel rischio d'impresa» ...

B. Scritture contabili obbligatorie.

Registri di carico e scarico [art. 11 reg. (CE) 884/01].

L'operatore che procede alla pratica dell'arricchimento è soggetto all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, preventivamente timbrati e vidimati dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio (di seguito denominato «organo di controllo» ai sensi del decreto mini-

steriale 30 luglio 2003) oppure dai comuni (decreto dirigenziale del 22 novembre 1999 - *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2000) da cui risulti anche il passaggio a vino da tavola finito del prodotto arricchito, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 884/01 e dal decreto ministeriale n. 768/1994.

Registro degli arricchimenti [art. 14 reg. (CE) 884/01].

Lo stesso operatore ha l'obbligo della tenuta del registro relativo all'aumento del titolo alcolometrico, che deve essere timbrato e vidimato come il registro di carico e scarico sopracitato, e contenere tutte le indicazioni previste dal reg. (CE) 884/01.

In tale registro devono essere annotate le operazioni di arricchimento con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000, e comunque prima della fine di ogni singola operazione.

Al compimento dell'ultima operazione di arricchimento della campagna vitivinicola il registro viene chiuso, con l'indicazione dei totali e dei quantitativi eventuali di V.Q.P.R.D. declassati in vino da tavola, dopo l'avvenuto arricchimento.

Registro di fabbricazione o elaborazione del concentrato [art. 14 reg. (CE) 884/01].

Coloro che producono nei propri impianti mosti di uve concentrati e/o mosti di uve concentrati rettificati, a partire da materie prime acquistate o lavorate per conto terzi, oltre ai registri precedentemente indicati, devono tenere un registro in cui deve essere evidenziata la zona viticola di provenienza dei mosti muti trasformati in MC o MCR, tenendo separati i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle zone viticole CIb e CIIb da quelle raccolte nella zona viticola CIIIb.

Nello stesso registro devono essere riportati i dati menzionati all'art. 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) 884/01.

Registro di magazzino del concentrato [art. 15 reg. (CE) 884/01].

Qualora, prima della consegna all'utilizzatore, il fabbricante del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato trasferisca in altro deposito tutta o una parte dei MC e MCR ottenuti, deve trascrivere separatamente nel registro di carico e scarico relativo a ciascuno deposito (timbrato e vidimato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi) i prodotti trasferiti rispettando le rispettive zone viticole di provenienza, nonché riportare i dati prescritti dall'art. 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) 884/01.

C. Dichiarazione preventiva delle operazioni di arricchimento.

Prima di avviare le operazioni di arricchimento, l'operatore deve far pervenire agli uffici periferici dell'organo di controllo competenti per territorio la dichiarazione conforme al modello allegato alla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, contenente le indicazioni prescritte all'art. 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000, [generalità del dichiarante, designazione dei prodotti base da arricchire, prodotto utilizzato (MC e/o MCR) ecc.] (vedi modello A).

La dichiarazione preventiva relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, dovrà pervenire agli uffici periferici dell'organo di controllo entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello di svolgimento dell'operazione di arricchimento, anche per telefax, o per posta elettronica agli indirizzi e-mail degli stessi, pubblicati sul seguente sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali:

www.politicheagricole.it/icrf/home.asp

È a carico del richiedente l'onere di verificare che la comunicazione pervenga al competente organo di controllo nel termine previsto, considerato che per determinare il rispetto del suddetto termine fa fede la data di ricevimento della dichiarazione.

Per le comunicazioni inviate tramite fax o posta elettronica, fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, sempre che il ricevente non abbia comunicato al mittente la mancata, totale o parziale, ricezione della comunicazione medesima.

Le operazioni di arricchimento che non rispettino i termini, le modalità e le registrazioni suindicate, non saranno ammesse a beneficiare degli aiuti comunitari.

D. Documenti di accompagnamento.

Si ricorda che i documenti di accompagnamento dei mosti di uve concentrati e/o concentrati rettificati devono recare tutte le indicazioni prescritte dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) 884/01.

E. Dichiarazione di fabbricazione dei mosti di uva concentrati e concentrati rettificati.

La dichiarazione di fabbricazione, di cui al modello D, è il documento con il quale il fabbricante del MC o del MCR attesta che i quantitativi (in peso netto) di prodotti consegnati a terzi od utilizzati direttamente per le operazioni di arricchimento, rispondono ai requisiti di legge e sono originari di determinate zone viticole.

Tale dichiarazione deve altresì precisare il grado rifrattometrico % a 20 °C, il luogo di spedizione e quello di arrivo della merce e deve fornire i dati identificativi del documento che accompagna il prodotto.

Ciascuna dichiarazione deve riguardare soltanto i prodotti ottenuti nel corso della stessa campagna vitivinicola.

Per i prodotti originari della zona CIIIa e CIIIb (fuori del territorio italiano), il fabbricante è tenuto, altresì, a trasmettere agli uffici periferici dell'organo di

controllo, un attestato dell'organismo di intervento del Paese di cui è originario il prodotto, dal quale risultino i seguenti dati:

nome del produttore, documenti di accompagnamento, natura del prodotto, peso netto, grado rifrattometrico % a 20 °C, luogo di partenza della merce;

dichiarazione del fornitore attestante che il prodotto è proveniente esclusivamente dalle varietà di viti raccomandate o autorizzate, di cui all'art. 42 del regolamento (CE) 1493/99.

Tale attestato dovrà essere in ogni caso accompagnato da relativa traduzione in lingua italiana sotto la diretta responsabilità del fabbricante.

Qualora il mosto concentrato e/o rettificato venga venduto dal fabbricante ad un intermediario, quest'ultimo dovrà consegnare all'acquirente la dichiarazione di fabbricazione rilasciatagli dal fabbricante.

I trasformatori di MC che direttamente concentrano il mosto e lo utilizzano, devono allegare alla pratica di arricchimento il relativo modello D.

F. Controlli sulle operazioni di arricchimento.

Organi delegati al controllo, in virtù degli accordi intercorsi con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali sono gli uffici periferici dell'Ispettorato medesimo territorialmente competenti.

Tali uffici segnaleranno a questa Agenzia eventuali irregolarità riscontrate nel corso dei controlli diretti ad accertare il rispetto, da parte degli operatori, della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

In particolare, in conformità a quanto già previsto nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003 e dalla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003 che disciplina le operazioni di arricchimento, al termine delle operazioni di arricchimento e previa richiesta dell'operatore, i predetti uffici verificheranno, per ogni singola richiesta di contributo, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico e del registro di fabbricazione del mosto concentrato e/o rettificato utilizzato per l'arricchimento e relativo modello D.

Inoltre occorre verificare la conformità del registro degli arricchimenti alla legislazione vigente sia comunitaria che nazionale (regolamento CE n. 884/2001 e decreto ministeriale n. 768/1994), relativamente alla completezza di tutte le informazioni previste quali:

estremi delle dichiarazioni preventive;

numero e data di presentazione delle stesse,

data in cui hanno effettivamente avuto luogo le operazioni di arricchimento;

quantità del vino oggetto della pratica di arricchimento suddiviso per vino da tavola e V.Q.P.R.D.;

dati relativi alla quantità del prodotto arricchito e zona viticola;

quantità e qualità del mosto utilizzato e relativa zona di provenienza;

prodotto ottenuto e relativa gradazione alcolica ottenuta;

percentuale di aumento del titolo alcometrico (non superiore a 2% vol.) e del volume iniziale dei prodotti da arricchire (non più del 6,5%) nonché l'indicazione dell'eventuale declassamento del V.Q.P.R.D. a vino da tavola, dopo l'operazione di arricchimento.

Dopo aver provveduto alla verifica della documentazione di cantina necessaria ai fini della richiesta del contributo, l'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio, farà pervenire entro la data del 1° aprile 2006 direttamente a questa Agenzia, - Ufficio vino ed aiuti comunitari, via Torino, 45 (00184) Roma, l'attestato/lista di controllo delle operazioni di arricchimento redatto in conformità all'allegato Modello C, riportante l'analisi delle operazioni di verifica effettuate e l'approvazione, o meno, delle operazioni stesse.

Il rapporto dovrà essere anticipato via telefax al n. Agea 06/4453940, mentre la documentazione di supporto rimarrà agli atti degli uffici periferici dell'ICRF.

Si ricorda che è a carico dell'operatore richiedente l'aiuto l'onere di effettuare la richiesta scritta di rilascio dell'attestato/lista di controllo da parte degli uffici dell'ICRF.

In conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1663/95, la documentazione dovrà essere conservata ordinatamente in appositi fascicoli individuali per almeno dieci anni. I fascicoli, di cui dovrà essere registrata l'ubicazione, dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali verifiche disposte dagli organi di supervisione e controllo comunitari e nazionali.

L'erogazione dell'aiuto nei tempi previsti dalla normativa comunitaria è subordinata all'acquisizione da parte di Agea dei suddetti attestati/liste di controllo nel termine suindicato.

G. Domanda di concessione dell'aiuto.

La domanda finalizzata all'ottenimento dell'aiuto comunitario può essere presentata secondo due modalità alternative:

presentazione della domanda telematica tramite portale SIAN;

presentazione della domanda tramite modello cartaceo.

Presentazione telematica.

A partire dalla campagna 2005/2006, la domanda di aiuto per le operazioni di arricchimento, sottoscritta mediante dispositivi di autenticazione digitali, può essere presentata, dagli operatori che vogliano diretta-

mente curare la redazione dei propri atti dichiarativi, mediante l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN.

Gli operatori vitivinicoli che intendono predisporre con questa modalità i propri atti dichiarativi, sono tenuti a costituire preventivamente il proprio fascicolo aziendale.

Per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale, gli operatori vitivinicoli possono rivolgersi:

1) al CAA al quale hanno già dato mandato od intendono dare mandato esclusivo per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e deposito dei documenti costituenti il fascicolo aziendale cartaceo;

2) all'AGEA - Ufficio vino e aiuti comunitari per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e deposito dei documenti costituenti il fascicolo aziendale cartaceo. La documentazione va inviata presso AGEA, via Torino 45 - 00184 Roma.

Per le modalità operative di costituzione del fascicolo e di presentazione della domanda si rimanda a quanto indicato nella circolare Agea n. 443 ACIU del 14 luglio 2005 relativo alle dichiarazioni 2004/2005 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza.

Presentazione tramite modello cartaceo.

Per la presentazione della domanda tramite cartaceo, dovrà essere utilizzato l'allegato Modello B predisposto dall'Agea.

Il modello è disponibile sul sito internet «www.sian.it», nell'area «Modulistica - Scarico moduli», dal quale potrà essere stampato gratuitamente, fino ad un massimo di n. 10 modelli per ogni accesso.

Il modulo dovrà essere utilizzato in originale, in quanto il codice a barre identifica univocamente la domanda.

I requisiti necessari per la stampa della modulistica, da qualsiasi postazione munita di personal computer collegato alla rete internet, sono i seguenti:

Adobe Acrobat Reader 5.5 (o superiore);

Internet Explorer 5.5 (o superiore) oppure

Mozilla FireFox 0.8 (o superiore);

Netscape 7.1 (o superiore).

Il modulo di domanda potrà comunque essere eventualmente e gratuitamente scaricato presso le postazioni internet dell'Agea o delle regioni.

Le modalità di compilazione della domanda sono disponibili nelle «Note esplicative» presenti nell'area «Servizi - Software e manuali - Manuali».

Il suddetto modulo di domanda, compilato in tutte le sue parti, dovrà pervenire in duplice copia (originale ed una copia fotostatica semplice) all'AGEA - Ufficio vino ed aiuti comunitari, via Torino, 45 (00184) Roma, entro e non oltre due mesi dalla data di completamento dell'ultima operazione di arricchimento relativa alla campagna di riferimento [art. 14 reg. (CE) 1623/2000 del 25 luglio 2000].

L'AGEA non assume responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA - Ufficio Vini e aiuti comunitari

Domanda di aiuto all'arricchimento - Campagna 2005/2006

VIA TORINO, 45

00184 - ROMA

I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME

COGNOME/RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP - COMUNE (PROV)

Domanda di aiuto all'arricchimento -

Campagna 2005/2006

Per la definizione di eventuali ritardi di presentazione farà fede:

la data di ricezione della raccomandata da parte di Agea;

la data di accettazione nel caso di consegna a mano;

la data di registrazione nel sistema informativo nel caso di presentazione telematica.

Nel caso di arricchimento effettuato in più depositi appartenenti alla medesima ditta, costituisce «ultima operazione» quella eseguita per ultima in uno qualsiasi dei depositi stessi.

Tutte le domande compilate dalla ditta, distintamente per ciascun deposito, dovranno essere trasmesse con lo stesso plico, dovendosi procedere ad un'unica liquidazione del contributo.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo per la ditta richiedente di indicare sul modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale, che costituisce elemento essenziale per la trattazione amministrativa ed informatica della domanda.

Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.

In entrambe le modalità di presentazione (telematica o cartacea) della domanda di aiuto la richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

1) copia del frontespizio del registro di arricchimento e di tutte le pagine corrispondenti alle operazioni di arricchimento per le quali viene richiesto il contributo;

2) modello di introduzione del mosto (Mod. E) indicante le vasche nelle quali è stato depositato il mosto concentrato e/o rettificato con la relativa capacità e la quantità introdotta in ciascuna vasca, distinguendo tra prodotto acquistato e prodotto di produzione propria (autoconcentrazione) e conto lavorazione terzi;

3) dichiarazione di fabbricazione in originale del mosto concentrato e/o rettificato (Mod. D);

4) elenco dei quantitativi dei mosti e vini in fermentazione e relativa zona vinicola, con l'indicazione dei documenti di accompagnamento e gradazione potenziale;

5) certificato di iscrizione al registro delle imprese, da cui risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti e che non è sottoposta a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 10, legge n. 575/1965; in alternativa dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all'allegato H, corredata da copia integrale (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità;

6) per richieste di aiuto di importi complessivi superiori a € 154.937,07 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1998) i produttori devono presentare la prescritta certificazione antimafia o, nel caso in cui non ne è in possesso, devono presentare alla prefettura di competenza, e per conoscenza all'Agea, domanda per la richiesta del certificato antimafia che verrà, dalla stessa prefettura, trasmesso direttamente all'Agea.

Nel caso di presentazione della domanda in modalità telematica tale documentazione dovrà pervenire in Agea entro quindici giorni solari dalla sottoscrizione della domanda, comprensiva di una copia della domanda di aiuto.

La mancanza di uno solo di tali documenti impedisce l'avvio della procedura di liquidazione dell'aiuto comunitario.

H. Pagamento anticipato dell'aiuto.

I produttori possono chiedere, non prima del 1° gennaio 2006, il pagamento di un anticipo corrispondente all'aiuto calcolato sui prodotti utilizzati per l'aumento del titolo alcometrico richiesto, previa costituzione di una cauzione a favore dell'Agea, pari al 120% dell'aiuto medesimo. La cauzione dovrà essere presentata in originale e in copia.

Lo schema della fideiussione è quello di cui all'allegato G della presente circolare.

La fideiussione a garanzia dell'aiuto richiesto deve essere rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell'elenco dell'ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell'AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco, agli atti dell'Ufficio promozione, miglioramento e aiuti sociali.

Alla domanda di anticipo dovrà essere comunque allegata tutta la documentazione indicata al punto G del presente documento.

I. Controlli con le dichiarazioni vitivinicole e delle superfici vitate.

Nell'ambito delle procedure istruttorie finalizzate alla verifica del diritto al percepimento dell'aiuto viene preliminarmente controllata la presenza e la correttezza del codice fiscale indicato nella domanda, tramite incrocio con l'anagrafe tributaria.

Eventuali incongruenze dello stesso (assenza in anagrafe, discordanza tra il codice fiscale e uno o più dati dell'anagrafica), costituiranno sulla base degli orientamenti comunitari, anomalia.

Di seguito vengono descritti i criteri applicati per il controllo di tutte le domande di aiuto del settore VINO - Camp. 2005/2006, con le dichiarazioni vitivinicole e le dichiarazioni delle superfici vitate, nel quadro del Sistema integrato di gestione e controllo.

Il controllo, effettuato attraverso incroci tra le banche dati informatizzate, mira a definire l'ammissibilità all'aiuto attraverso l'accertamento della regolarità degli adempimenti previsti per i produttori, ai sensi del reg. CE della Commissione n. 1282/01, del decreto ministeriale del 1° agosto 1995, e successive modifiche (relativi alle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino) e del decreto ministeriale del 26 luglio 2000 (relativo alle dichiarazione delle superfici vitate).

Oggetto del controllo è tutta la documentazione prodotta dai richiedenti l'aiuto. La presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uva e produzione vino) del soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria per il diritto all'aiuto. Nel caso di assenza di tale dichiarazione, l'Agea non potrà procedere all'erogazione dell'aiuto stesso.

Per quanto attiene l'esame delle dichiarazioni vitivinicole del richiedente l'aiuto, il controllo si articola secondo le casistiche di seguito indicate:

1) il richiedente l'aiuto è produttore di uve e trasformatore delle stesse, e non riceve uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Il controllo viene effettuato prendendo i dati indicati nel quadro C sez. I (raccolta uve) e sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto.

Per ciò che riguarda le modalità di compilazione della dichiarazione vitivinicola, si rimanda alle indicazioni contenute nelle istruzioni a tal fine predisposte.

Attraverso i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita Iva, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) o, nel caso in cui la sez. II non sia compilata, con il codice fiscale del dichiarante, viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i delle superfici vitate.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo «Calcolo penalità da applicare all'aiuto»;

2) il richiedente l'aiuto è trasformatore e produttore di uve proprie e riceve anche uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione:

A. i dati indicati nel quadro C sez. I (raccolta uve) e sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto;

B. l'elenco degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto (allegati F1 e F2).

Per il punto A, attraverso i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita Iva, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) o, nel caso in cui la sez. II non sia compilata, con il codice fiscale del dichiarante, viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo «Calcolo penalità da applicare all'aiuto».

Per il punto B, sulla base degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola vengono individuati i fornitori che hanno ceduto uve e/o altri prodotti a monte del vino al soggetto richiedente l'aiuto.

Per ogni fornitore il controllo viene svolto nel seguente modo:

a) verifica della presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uve e/o produzione vino) per i fornitori che hanno compilato l'allegato di tipo F1.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione vitivinicola (anomalia segnalata di tipo «7»), viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalità vedi paragrafo «Calcolo penalità da applicare all'aiuto»).

La superficie di fornitura è individuata considerando il quadro F riga F5 colonne 2 e 6 dell'allegato F1;

b) verifica della presenza della dichiarazione delle superfici vitate per tutti i fornitori che abbiano compilato sia l'allegato di tipo F1 sia di tipo F2.

Nel caso di allegato di tipo F1, una volta riscontrata la presenza della dichiarazione vitivinicola, viene verificata l'eventuale compilazione del quadro C della dichiarazione (sez. I e sez. II).

Se detto quadro viene compilato, con i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita Iva, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) o, nel caso in cui la sez. II non sia compilata, con il codice fiscale del dichiarante, viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.

Nel caso di allegato di tipo F2, il controllo viene effettuato considerando i dati riportati nel quadro C (sez. I e II).

Con i riferimenti indicati nella sez. II (codice fiscale, partita Iva, codice a barre della dichiarazione superfici vitate) o, nel caso in cui la sez. II non sia compilata, con il codice fiscale del dichiarante, viene controllata la presenza della/e eventuale/i dichiarazione/i superfici vitate.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione delle superfici vitate (anomalia segnalata di tipo «2»), viene applicata una penalità nella quantificazione dell'aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l'aiuto (per il calcolo della penalità vedi paragrafo «Calcolo penalità da applicare all'aiuto»).

La superficie di fornitura è individuata considerando il quadro F riga F5 colonne 2 e 6 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C sez. I riga C6 colonna 4 per l'allegato di fornitura F2;

3) il richiedente l'aiuto è trasformatore (senza l'apporto della produzione di uve proprie) e riceve uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Il controllo viene effettuato prendendo in considerazione:

a) i dati eventualmente indicati nel quadro C sez. II (dichiarazione delle superfici vitate) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto;

b) l'elenco degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto (allegati F1 e F2).

Per le modalità di controllo, si segue la procedura indicata per il precedente caso 2.

Calcolo penalità da applicare all'aiuto.

Qualora, nel corso dei controlli, vengano individuate delle anomalie di tipo «2» e/o «7», sia per il richiedente l'aiuto che per un suo fornitore, l'Agea procederà ad applicare una penalità all'aiuto da erogare calcolata nel seguente modo:

A = ((B − C) / B) * 100 dove:

A = percentuale di riduzione;

B = superficie totale di produzione del richiedente l'aiuto;

C = superficie totale consentita.

In particolare, la superficie totale di produzione (B) è quella di cui al quadro G, sez. II riga G8 colonna 5, nella dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto

La superficie totale consentita è data dalla somma di:

1) la superficie totale di raccolta (quadro C sez. I riga C6 colonna 4) della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto con assenza di anomalie 2;

2) la superficie totale di fornitura (quadro F riga F5 colonne 2 e 6 per l'allegato di fornitura F1 e quadro C sez. I riga C6 colonna 4 per l'allegato di fornitura F2 esclusi i quantitativi di uve cedute indicati nel quadro E riga E5 colonna 2 della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto) degli allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto per i fornitori con assenza di anomalie 2 e 7.

In caso di impossibilità a definire la percentuale di riduzione per carenza di uno degli elementi (ad es. superficie di produzione non indicata o superficie consentita maggiore della produzione) viene impostata in automatico una percentuale di riduzione pari al 100%.

Le risultanze del controllo con le modalità suindicate vengono trasmesse ai beneficiari per i quali sono state riscontrate anomalie, affinché effettuino un riscontro con le risultanze della documentazione in proprio possesso.

Ove non si concordi con le risultanze dei controlli effettuati, e quindi con le anomalie notificate, i beneficiari dovranno produrre ad AGEA, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della notifica scritta per raccomandata delle anomalie, l'eventuale documentazione probante la correggibilità dell'anomalia. In particolare:

per le anomalie di tipo 2 copia conforme all'originale della dichiarazione delle superfici vitate presentata presso lo sportello della regione o lo sportello centrale AGEA;

per le anomalie di tipo 7 copia conforme all'originale della dichiarazione vitivinicola di raccolta e/o produzione presentata dal fornitore per la campagna 2005/2006.

Decorso il suddetto periodo di trenta giorni, il procedimento istruttorio di definizione della domanda di aiuto si intenderà concluso sulla base della documentazione già in possesso di Agea, nonché di quella (conforme alla richiesta) pervenuta a tale data, sulla base della quale verrà predisposto il provvedimento amministrativo definitivo. La documentazione che perverrà ad AGEA successivamente a tale data non verrà presa in considerazione.

J. Sanzioni.

Qualora dalla documentazione prodotta risulti che le operazioni di arricchimento non sono state eseguite in conformità di quanto stabilito all'art. 34, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/99 in conformità con l'allegato V, lettera C dello stesso regolamento e dalle disposizioni applicative contenute nel regolamento n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 e nella presente circolare, l'aiuto non sarà corrisposto.

In caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di aiuto, l'aiuto sarà ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi.

Qualora il termine in questione venga superato di oltre due mesi, l'aiuto non sarà corrisposto.

L. Informazioni.

Al fine di poter corrispondere ad eventuali quesiti posti dai produttori interessati da problematiche relative alle istanze presentate, si fa presente che tali quesiti potranno essere rivolti esclusivamente al numero di fax Agea 06/4453940 ed ad essi verrà dato riscontro con le medesime modalità.

A tutela della riservatezza, non verranno fornite informazioni in via telefonica.

Si pregano gli enti e le organizzazioni in indirizzo di dare la massima divulgazione alle modalità operative sopradescritte.

La presente circolare viene pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali (www.politicheagricole.it), dell'AGEA (www.agea.gov.it) e del SIAN (www.sian.it), dal quale ultimo potrà essere scaricata anche la modulistica.

Roma, 4 ottobre 2005

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

MODELLO A

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ARRICCHIMENTO – NR.(1)______________

Campagna vitivinicola 2005/2006

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Ufficio Dirigenziale/Sezione distaccata di______________________________
Via______________________________nr.__________Cap.__________
Indirizzo E Mail______________________________Fax.(2)______________

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME______________________NOME______________________
Cod.Fiscale____
Nato a____________________il______________e residente a______________
In via______________________in qualità di rappresentante legale/delegato(3) della

DITTA

Denominaz. e ragione sociale______________________________________
Cod.Fiscale(obbligatorio)______________________P.IVA:______________
Cod.ICFR n._______/______________con Stabilimento in via______________
Comune____________________Cap.________Telefax______________________
Indirizzo Email(2)____

DICHIARA

Che in data_____/____/2005 con inizio alle ore____/_____presso il suindicato stabilimento effettuerà la (4)_________/2005-2006 operazione di aumento del titolo alcolometrico utilizzando(5)______________
______________________________proveniente dalla Zona viticola(6)______________

Nella suddetta operazione il prodotto da arricchire ammonta al seguente quantitativo:

UVE FRESCHE Q.li ________per(7)______________________________
MOSTO DI UVE Hl ________per(7)______________________________
MOSTO DI UVE PARZ. FERM. Hl ________per(7)______________________________
VINO NUOVO ancora in FERM. Hl ________per(7)______________________________

Il sottoscritto dichiara altresì che per la suddetta operazione di aumento del grado alcolometrico relativa alla Campagna vinicola in corso(8)______________________fruire degli aiuti comunitari previsti dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 1493/99.

Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l'istruttoria e le verifiche necessarie, in conformità alle vigenti leggi a tutela della privacy.

(9)____________________li______/_____/2005

F I R M A

^^

Spazio riservato all'Ufficio:
La presente dichiarazione è pervenuta il____/____/2005 ed è stata assunta al protocollo n.______________________del____________________

TIMBRO e FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ARRICCHIMENTO

Avvertenze generali:

Tutti i dati devono essere riportati in modo esatto, completo e leggibile.
L'indicazione del Codice Fiscale è obbligatoria.
La dichiarazione deve pervenire all'Ufficio/Sede distaccata destinataria almeno 2 giorni prima della data in cui è effettuata l'operazione (ad es.: se l'operazione è effettuata di venerdì, la dichiarazione deve pervenire entro il mercoledì precedente).

LEGENDA:

(1) indicare il numero progressivo della dichiarazione riferito alla campagna vinicola 2005-2006.
(2) da indicarsi in modo completo qualora sia utilizzata questa forma di invio.
(3) cancellare la voce che non interessa e, se in qualità di delegato, indicare gli estremi della delega e allegarne copia.
(4) indicare il numero progressivo dell'operazione riferito all'annata vinicola in corso. **Il medesimo numero progressivo sarà indicato sul Registro di cui all'art. 14, par. 1 primo trattino del Reg. CE nr. 884/2001 (Registro degli aumenti della gradazione alcolometrica).**
(5) indicare se si utilizza mosto concentrato (MC) o mosto concentrato rettificato (MCR).
(6) indicare la Zonaviticola, ex Reg. CE 1493/99, dalla quale proviene il MC/MCR utilizzato e cioè CII – CIIIa – CIIIb. **Tale indicazione è obbligatoria solo se per l'operazione prevista verrà richiesto l'aiuto comunitario**.
(7) indicare se per vino da tavola, I.G.T., D.O.C. o D.O.C.G. (nel caso di vini ad I.G.T., D.O.C. o D.O.C.G. riportare la relativa denominazione).
(8) riportare la dicitura "**intende**" o "**non intende**" a seconda dell'opzione scelta.
(9) indicare data e luogo.

QUADRO B - DATI RELATIVI AL VINO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

QUADRO C - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SPAZIO RISERVATO ALL'AGEA

MODELLO C

ATTESTATO/LISTA DI CONTROLLO delle OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO – Campagna 2005/2006

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi

*Ufficio periferico di*____*(*Tel:___________________Fax:____________________)
(E*mail*____*)*

PROT. N.:……………………………………….Data:…………………………………………

Viste le dichiarazioni preventive di arricchimento dal n.________al n._________ relative al periodo dal____________________

al______________________presentate dalla ditta____

Codice Fiscale______________________________________con stabilimento in____

____riguardante i seguenti prodotti a monte del vino:

PRODOTTO	Tipologia	Zona viticola	Quantità Kg/hl
UVE FRESCHE	V.Q.P.R.D.		
	Vini da tavola		
MOSTO DI UVE	V.Q.P.R.D.		
	Vini da tavola		
MOSTO DI UVE PARZIALMENTE FERMENTATO	V.Q.P.R.D.		
	Vini da tavola		
VINO NUOVO ANCORA IN FERMENTAZIONE	V.Q.P.R.D.		
	Vini da tavola		

Mediante l'utilizzo di:

PRODOTTO	Zona Viticola	QUANTITA' HL	QUANTITA' MONTEGRADI
MOSTO CONCENTRATO			
MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO			

Redatte in conformità a quanto prescritto dall'art 25,paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1622/2000 del 24.07.2000 e dal Decreto Ministeriale del 30.07.2003;

Verificata la **regolare tenuta dei registri di carico e scarico** dei prodotti vitivinicoli, **del registro di fabbricazione** del mosto concentrato e/o del mosto concentrato rettificato **e dei documenti di accompagnamento** relativi ai prodotti utilizzati. Ai sensi del Reg. CE n. 884/2001 e del D.M. 768/94;

Verificata la **regolare tenuta dei registri di arricchimento**, ed in particolare:

1 – Dichiarazioni **preventive** di arricchimento, presentate a questo Ufficio dal____________________al____________________;
2 – Date in cui hanno effettivamente avuto luogo le operazioni di arricchimento: dal_________________al___________________;
3 -**Quantità** e **zona** viticola di provenienza dei prodotti a monte del vino oggetto di arricchimento suddivisi per Tipologia;
4 – **Quantità** e **zona** viticola del mosto concentrato e/o mosto concentrato rettificato utilizzato;
5 – **Prodotto ottenuto** e relativo titolo alcolometrico totale raggiunto;
6 – Aumento del **titolo alcolometrico** totale ed aumento percentuale del **volume** iniziale dei prodotti a monte del vino;
7 – Eventuale passaggio di categoria dei prodotti destinati a v.q.p.r.d. a vino da tavola, a seguito dell'aumento di volume derivante dall'arricchimento;

SI APPROVANO le OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO dal N.__________________al N._______________________
relative alla Campagna 2005/2006

NON SI APPROVANO le OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO dal N:________________al N. ______________________
relative alla Campagna 2005/2006 per le seguenti motivazioni:

____
____

Si Certifica, inoltre, che la ditta ha assolto agli obblighi della consegna alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione o dei vini ottenuti da uve a duplice attitudine, di cui agli artt. 27 e 28 del Reg.CE 1493/99, relativi alla Campagna 2004/2005.

I FUNZIONARI INCARICATI DEL CONTROLLO:

____
(qualifica) (cognome) (nome)

____
(qualifica) (cognome) (nome)

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELL' UFFICIO

MODELLO D

Dichiarazione di FABBRICAZIONE di MOSTO CONCENTRATO E/O RETTIFICATO proveniente da uve raccolte in Zona viticola…………………………………………………… PRODOTTO nella CAMPAGNA 2005/2006.

Alla Ditta…………………..………
…………………………………..
…………………………………..

La sottoscritta Ditta……………………………………………………………………………….…
…………………………………………………Cod.Fiscale …………………………………………

- Dichiara di aver **restituito** a codesta Ditta presso l'impianto
  di……………………………………………………………………………………
  via…………………………………………………..………………………..…….n………
  Q.li……………….di Mosto concentrato rettificato;

- Dichiara di aver **consegnato in conto vendita** a codesta ditta presso l'impianto
  di………………………………………………………………………………………..
  via………………………………………………………………………………..…n…………
  Q.li……………….di Mosto concentrato rettificato, partiti dallo Stabilimento sito in
  ………………………..….via……………………………………………………n…………

Con i seguenti documenti amministrativi:

N.°	data	Q.li	Massa volum.	Grado rifr.Brix%(p.p.)

Le operazioni di spedizione del Mosto concentrato e/o Mosto rettificato sono iscritte nel Registro N.°……………………..vidimato dall'Ufficio Periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di…………………………………………………………………..in data………………………………..

Questa Ditta garantisce, sotto la propria responsabilità, che il Mosto concentrato e/o Mosto concentrato rettificato risponde a tutti i requisiti di legge, è stato ottenuto da Mosti d'uva che non risultano già arricchiti, provenienti da Comuni situati nella Zona viticola…………………………ed originari esclusivamente da varietà di vini di cui all'art. 19 e 42 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1493/99 le cui uve sono state raccolte nella stessa zona viticola.

Il Mosto concentrato e/o Mosto concentrato rettificato è stato fabbricato presso l'impianto sito in……………………………………via…………………………………………….……………n………

DATA…………………..

IL FABBRICANTE
(responsabile legale)

MODELLO E

MODELLO DI INTRODUZIONE DEL MOSTO - CAMPAGNA 2005/2006

Ditta………………………………………………………Cod.Fisc……………………………………………….

Deposito……

Dichiarazione Preventiva N.° e DATA	VASCA N……….. Capacità (in HL)	Quantità M.C.			Quantità M.C.R.			DOCUM. ACCOMPAGN. N.° e DATA	Speditore	Comune di provenienza
		Produz. Propria HL	Conto Lavoraz. HL	Acquist. HL	Produz. Propria HL	Conto Lavoraz. HL	Acquist. HL			

TIMBRO E FIRMA

MODELLO F

DITTA……………………………………………………………..

Indirizzo…………………………………………………………….

Codice Fiscale (obbligatorio)……………………………………….

ELENCO DEI MOSTI E DEI VINI IN FERMENTAZIONE ACQUISTATI

FORNITORE	QUALITA'	N.° DOC	HL.	Q.LI	MASSA VOLUMICA	GRADAZIONE POTENZIALE	ZONA

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO G

CAUZIONE (*BANCARIA OD ASSICURATIVA*) PER IL **PAGAMENTO ANTICIPATO** DELL'AIUTO ALLA PRATICA DELL'**ARRICCHIMENTO** DEI PRODOTTI VINOSI MEDIANTE AGGIUNTA DI MOSTO CONCENTRATO E/O RETTIFICATO.

(CARTA INTESTATA)

CAUZIONE N………………………………….. DEL………………………………

PREMESSO

A) Che la ditta……………………………………………………………………………………………..
con sede in……………………………………………………………………………………………
codice fiscale n……………………………………………………………………………………………..
(in seguito denominata "contraente"), ha utilizzato, nel corso della Campagna 2005/2006,
per l'aumento del titolo alcolometrico dei vini, Hl……………………………..………di mosto concentrato
e/o Hl…………………………………………..……di mosto concentrato rettificato,
pari a montegradi……………………………………ai sensi del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio e
successive modificazioni ed integrazioni, per ottenere un contributo di EURO………………...………
(EURO –in lettere-…………………………………………………………………………);

B) Che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali per il pagamento dell'aiuto anticipato, la ditta richiedente deve prestare *cauzione pari al 120% della somma richiesta* a garanzia della somma da anticipare;

C) Che la ditta ha chiesto, con la domanda in data……………………… …il pagamento dell'anticipo dello aiuto totale ammontante ad EURO……………….……….…………., da garantirsi con una cauzione di EURO……………………(EURO…………………………...………………………………..….)
pari al 120% dell'aiuto richiesto;

D) Che la suddetta cauzione è intesa a garantire che la ditta rispetti tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario sopraindicato;

E) Che qualora risulti accertata l'insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, l'AGEA deve procedere all'incameramento della cauzione secondo le modalità generali stabilite dal Reg. CE n. 2220/85, ed in particolare dall'art. 16 e dall'art. 29, ultimo comma;

CIO' PREMESSO

La BANCA………………………………………………Cod.Fiscale… ………………..……………...
con sede in……………………………………………..iscritta nel Registro delle Imprese di……………………
al numero…………………… …………(di seguito indicata come "fideiussore") in persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale Sig……………………………………………………...…
nato a ……………………………..……………………il……………..…………………dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore (*oppure*, nel caso di impresa ASSICURATRICE, con sede in…………………………………………………..via……………………………………………………
in persona del Sig………………………………………nella sua qualità di Agente……………………...
autorizzata dal Ministero dell'Industria ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco di cui all'art. 1 lettera C della legge n. 384 del 10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n………………
del…………………………a cura dell'ISVAP) nell'interesse della ditta ……………………………………
ed a favore dell'AGEA, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuta per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di pagamento e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da Agea a causa del recupero, fino a concorrenza dell'importo di EURO…………………………..(120 % della somma richiesta);

CAUZIONE N: ………………………………………. DEL……………………………

1) L'avviso di pagamento della somma richiesta dall'Agea sarà comunicato dall'Agea medesima all'Ente garante e, **contestualmente,** al Contraente a mezzo raccomandata R.R.. L'Ente garante si obbliga a versare, sempre che il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione Agea, la somma richiesta.

2) Il **pagamento** dell'importo richiesto da AGEA sarà effettuato dal Fideiussore **a prima e semplice richiesta scritta**, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilità per il Fideiussore di opporre all'AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa **rinuncia al beneficio della preventiva escussione** di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli art. 1955 e 1957 cod. civ. volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

4) La presente garanzia avrà **durata di 12 mesi** dalla data di emissione. Al termine del suddetto periodo, fatta salva la possibilità per l'AGEA di richiedere una proroga per un ulteriore semestre, la garanzia verrà a cessare automaticamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell'AGEA.

5) In caso di controversie fra AGEA ed il Fideiussore, **foro competente** sarà esclusivamente quello di **Roma.**

IL CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE

______________________ ____________________________

Si intendono specificamente approvate per iscritto le clausole di cui alla lettera e) delle Premesse e le clausole di cui ai paragrafi 2, 3 4 e 5.

IL CONTRAENTE IL FIDEIUSSORE

______________________ ____________________________

ALLEGATO II

OGGETTO : DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUI AL D.M. 7/2/1996, AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il/La sottoscritt ____

Nat ____________________ il ______________________

Residente a ____

Via ____

Codice fiscale ____

In qualità di rappresentante legale della Società/Ditta di seguito indicata, dichiara i dati e le notizie ad essa relativi alla data della presente :

– Denominazione
____
– Codice Fiscale
____
– Forma giuridica
____
– Sede
____
– Iscritta nel registro delle Imprese di
____
– In data ____________ N. ___________________ Sezione ______________________
– Costituita con atto del
____
– Capitale sociale o totale quota Euro
____
– Durata della società – data termine
____
– Oggetto sociale
____
(descrizione sintetica)
– Titolari di cariche o qualifiche con le relative generalità e codice fiscale (anche con elenco allegato sottoscritto dallo stesso firmatario della dichiarazione)
____
____
____
____

Dichiara inoltre che la Società/Ditta è legalmente vigente, in quanto la stessa non è, ne lo è stata negli ultimi 5 anni, sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65.
La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DATA FIRMA AUTENTICATA

(1)

Note esplicative : il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall'AGEA secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 30 giugni 2003, n. 196.

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

05A10236

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 ottobre 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2130
Yen	139,89
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	29,683
Corona danese	7,4608
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67940
Fiorino ungherese	252,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0060
Corona svedese	9,5045
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	39,033
Franco svizzero	1,5462
Corona islandese	73,25
Corona norvegese	7,8110
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3850
Nuovo leu romeno	3,6175
Rublo russo	34,4900
Nuova lira turca	1,6413
Dollaro australiano	1,5983
Dollaro canadese	1,4168
Yuan cinese	9,8086
Dollaro di Hong Kong	9,4058
Rupia indonesiana	12154,26
Won sudcoreano	1263,76
Ringgit malese	4,5791
Dollaro neozelandese	1,7161
Peso filippino	66,812
Dollaro di Singapore	2,0474
Baht tailandese	49,452
Rand sudafricano	8,1508

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A10365

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 117 del 16 maggio 2005, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario "Atoplus"».

Si comunica che nel provvedimento n. 117 del 16 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, estratti, sunti e comunicati, laddove è scritto: «Si autorizza la modifica del nome del produttore del prodotto finito.», leggasi: «modifica del nome della società responsabile del confezionamento del prodotto finito.».

05A10290

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 130 del 7 giugno 2001:

Nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
R06AX17	Ketotifene	200 ml 0,02% - uso orale

05A10233

REGIONE CAMPANIA

Estensione autorizzazione e vendita delle acque minerali «Ferrarelle, Santagata e Natia», in contenitori di Pet già autorizzati mediante l'utilizzo di nuovi polimeri - «Ferrarrelle S.p.a.» (già Italaquae S.p.a.).

Con decreto n. 53 del 22 settembre 2005 dell'A.G.C. 12 settore 2003 della regione Campania, «la Ferrarrelle S.p.a.» (Italaquae S.p.a.) è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale «Ferrarelle» in comune di Riardo (Caserta) in contenitori di pet già autorizzati mediante l'utilizzo di nuovi polimeri.

05A10232

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501254/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00